



TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCURSUALE

Rg. 123-1/ 2024

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci	Presidente
Dr. Sergio Garofalo	Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini	Giudice

Nel procedimento promosso da CORRADO MICHELETTI nato a Paladina (BG) il 29.11.1962, c.f. MCHCRD62S29G249I e da MONICA BURINI nata a Bergamo il 17.12.1965, c.f. BRNMNC65T57A794G, residenti a Pistoia via ~~XXXXXXXXXX~~, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Fratoni, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 6.9.2024, i coniugi CORRADO MICHELETTI e MONICA BRUNI hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: - dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti, - dichiarazione sulla assenza di atti di disposizione compiuti nel quinquennio, - relazione del gestore della crisi dott. Giovanni Pieri, nominato dall'OCC costituito presso la CCIAA Pistoia/Prato sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Il ricorso contiene, tra l'altro, l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata.

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti.

I ricorrenti sono coniugi conviventi ed il loro sovraindebitamento ha un'origine comune, discendendo dai debiti assunti quali mutuatari per l'acquisto dell'abitazione, per la parte rimasta insoddisfatta all'esito della vendita dell'immobile in sede esecutiva, e dai debiti della società Bar Arcobaleno snc di Burini Monica e Micheletti Corrado, di cui erano soci illimitatamente responsabili. E', quindi, consentito ai ricorrenti la presentazione di un unico progetto di soluzione della crisi da sovraindebitamento (art. 66 CCII).

2. I ricorrenti hanno svolto attività di impresa, quali soci illimitatamente responsabili di Bar Arcobaleno snc di Burini Monica e Micheletti Corrado, cancellata dal registro delle imprese il 25.7.2023. Essendo decorso l'anno dall'estinzione della società, i ricorrenti non sono, quindi, assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII. In particolare, i ricorrenti hanno una esposizione debitoria, in solido tra loro, di circa 88.000,00 ed hanno debiti personali di euro 3.966,00 la sig.ra Burini ed euro 8.000,00 il sig. Micheletti. La sig.ra Burini svolge attività di lavoro dipendente presso [REDACTED] ed il sig. Micheletti è in attesa di occupazione e percepisce l'indennità Naspi; il reddito complessivo dei coniugi nell'anno 2022, al netto delle imposte, è stato di euro 33.000,00. I ricorrenti non possiedono immobili; il sig. Micheletti è proprietario di un autoveicolo [REDACTED], del valore indicato di euro 5.700,00, è titolare di una polizza assicurativa con un capitale di euro 20.000,00, è titolare di due rapporti di c/c con un saldo attivo poco superiore ai 1.000 euro. Non sono riportate procedure esecutive pendenti.

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi dei ricorrenti, al netto delle spese necessarie per il proprio mantenimento, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

3.2 La relazione del professionista nominato gestore della crisi, dott. Giovanni Pieri, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha documentato le comunicazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 269, III comma, CCII, all'agente della

riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del gestore della crisi.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio dei debitori, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che i debitori guadagnano con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

La quota di reddito da riservare al debitore per proprio mantenimento non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

5. Va, infine, precisato che il pagamento del compenso concordato in favore dell'OCC sarà autorizzato, in prededuzione, all'esito della verifica del rispetto dei criteri di determinazione del compenso di cui al DM 24.9.2014 n. 202.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **CORRADO MICHELETTI** nato a **Paladina (BG)** il **29.11.1962**, c.f. **MCHCRD62S29G249I** e di **MONICA BURINI** nata a **Bergamo** il **17.12.1965**, c.f. **BRNMNC65T57A794G**, residenti a **Pistoia** ~~XXXXXXXXXX~~,

- a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
- b) nomina liquidatore il dott. Giovanni Pieri, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori
- d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti

diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);

- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 16.9.2024

Il Presidente

Dott.ssa Nicoletta Curci

Il Giudice est.

Dott. Sergio Garofalo